

D.P.R. 29 settembre 1973, [n. 600](#).
(Gazz. Uff. n. 268 del 16 ottobre 1973 S.O. n. 1)

Titolo IV
Art. 41-ter

(Accertamento dei redditi di fabbricati) [\(1\)](#) Testo introdotto dall'[art. 1, comma 342](#), Legge 30 dicembre 2004, n. 311

Entrata in vigore:
1 gennaio 2005

1. Le disposizioni di cui agli [articoli 32](#), primo comma, numero 7), [38](#), [40](#) e [41-bis](#) non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.

2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

Note:

[\(1\)](#) Articolo inserito dall'[art. 1, comma 342](#), L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005. A norma del medesimo [art. 1, comma 343](#), L. 311/2004, le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli [articoli 2](#), comma 3, e [4](#), commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.